DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO NELLA SUA COMPOSIZIONE ORIGINARIA, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO

del 30 gennaio 1975

relativa alla concessione di preferenze tariffarie per i prodotti di competenza di tale Comunità e originari degli Stati africani e malgascio associati e dei paesi e territori d'oltremare

(75/90/CECA)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, NELLA SUA COMPOSIZIONE ORIGINARIA, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

considerando che gli Stati membri hanno concluso tra loro il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio;

considerando che l'accordo relativo ai prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio concluso il 29 luglio 1969 fra gli Stati membri di questa Comunità e gli Stati africani e malgascio associati e l'accordo concluso il 14 dicembre 1970 fra gli Stati membri di questa Comunità, relativo agli scambi con i paesi e territori d'oltremare per i prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, scadono il 31 gennaio 1975;

considerando che, conformemente all'articolo 109, paragrafo 1, secondo comma, e all'articolo 117, paragrafo 2, dell'atto di adesione, i nuovi Stati membri non hanno dovuto aderire a tali accordi;

vista la decisione 48/75 del Consiglio di associazione CEE-SAMA relativa alle misure transitorie da applicare oltre il 31 gennaio 1975 e la decisione 75/89/CEE del Consiglio, del 30 gennaio 1975, relativa alle misure transitorie da applicare oltre il 31 gennaio 1975 nelle relazioni con i paesi e territori d'oltremare [1],

solleciti di continuare ad applicare, a titolo autonomo ed in modo concomitante, le sospensioni tariffarie esistenti,

d'accordo con la Commissione,

DECIDONO:

Articolo 1

A decorrere dal 1° febbraio 1975, i dazi applicabili nella Comunità nella sua composizione originaria all'importazione di prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e originari degli Stati africani e malgascio associati e dei paesi e territori d'oltremare o la percezione di tali dazi sono sospesi.

Articolo 2

Le disposizioni che stabiliscono le norme d'origine per l'applicazione della convenzione di associazione tra la Comunità economica europea nella sua composizione originaria e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunità e per l'applicazione della decisione 70/549/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea si applicano ai prodotti di cui all'articolo 1.

Articolo 3

Gli Stati membri decidono di comune accordo le eventuali misure di salvaguardia suggerite da uno o più Stati membri o dalla Commissione.

Articolo 4

La presente decisione scade con la scadenza delle misure transitorie oggetto della decisione 48/75 del Consiglio di associazione CEE-SAMA e della decisione 75/89/CEE.

Articolo 5

Gli Stati membri prendono tutte le disposizioni inerenti all'esecuzione della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 30 gennaio 1975.

Il Presidente
G. FITZGERALD

---

(1) Vedasi pag. 9 della presente Gazzetta ufficiale.